

N. R.G. 9942/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **9942/2019** promossa da:

**RICCARDO RADICE** (C.F. RDCRCR70C06F205L), con il patrocinio degli avv.ti Monica Iacoviello,  
Piera Corubolo e Vittorio Minervini

attore

**contro**

**SESSA INTERNATIONAL S.R.L.** (C.F. 04064960166), con il patrocinio degli avv.ti Sara Biglieri e  
Luca Conte

**CONCLUSIONI**

Per l'attore:

“nel merito

- accertare e dichiarare il diritto del Sig. Riccardo Radice a percepire un compenso per l'attività prestata a favore di Sessa International S.r.l., come meglio illustrata in atti, nella misura complessiva di Euro 580.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia; conseguentemente, condannare Sessa International S.r.l. al pagamento in favore del Sig. Riccardo Radice di tale somma, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di compenso per l'attività da quest'ultimo prestata in favore della società, nonché, in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del Sig. Radice dalla carica di amministratore di Sessa International S.r.l., per tutti i motivi esposti in atti; conseguentemente, condannare Sessa International S.r.l. al pagamento in favore del Sig. Riccardo Radice (i) della somma di Euro 150.000,00

pagina 1 di 12



o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'illegittima revoca, e (ii) della somma di Euro 150.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per tutte le circostanze dedotte in narrativa;

in via istruttoria

– ammettere tutte le produzioni documentali e tutte le istanze istruttorie del Sig. Riccardo Radice, come formulate in atti, in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.;

con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, domandare, produrre ed eccepire, anche in via istruttoria, nei termini concessi per legge”.

Per la convenuta:

“Nel merito:

In via principale

- accertare e dichiarare la natura gratuita del rapporto intercorso tra Sessa International S.r.l. e il Sig. Radice e per l'effetto respingere ogni avversa domanda;

- respingere per tutte le ragioni esposte in atti tutte le avverse domande, a qualsiasi titolo formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA.

\* \* \*

Il tutto senza rinuncia alle ulteriori domande rassegnate in via subordinata, riconvenzionale e istruttoria da questa difesa che, per completezza, si riportano di seguito:

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il rapporto di amministrazione intercorso tra le parti fosse ritenuto di natura onerosa

- ridurre, per le ragioni esposte in atti, l'ammontare del compenso che dovesse essere riconosciuto al Sig. Radice anche con ricorso al giudizio di equità;

- accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di revoca del Sig. Radice e per l'effetto respingere ogni avversa domanda;

Sempre in via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie:



- dedurre dall'importo che Sessa International S.r.l. dovesse corrispondere al Sig. Radice l'aliunde perceptum conseguito dall'Attore a seguito della revoca dalla carica di amministratore della Convenuta nonché il vantaggio patrimoniale costituito dai risparmi di spese e di energie lavorative come quantificato in corso di causa anche con ricorso al giudizio di equità;
- accertare e dichiarare, per le ragioni descritte in atti, il concorso di colpa ex art. 1227, primo e/o secondo comma, c.c. del Sig. Radice e per l'effetto ridurre proporzionalmente nella misura accertata anche con ricorso al giudizio di equità quanto eventualmente dovuto da Sessa International S.r.l. al Sig. Radice a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno per mancato congruo preavviso.

In via riconvenzionale

- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal Sig Radice così come descritte in atti costituiscono inadempimento agli obblighi di cui all'art. 2476 c.c. e ad ogni altro effetto di legge e per l'effetto accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. che nulla è dovuto da Sessa International S.r.l. al Sig. Radice a qualsiasi titolo;

In via istruttoria

- Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate dalla Convenuta nelle proprie memorie istruttorie e per il rigetto di tutte le istanze ex adverso formulate. In subordine, nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale richiesta dal Sig. Radice, si chiede di essere ammessi a prova contraria come precisato nella memoria n.3 depositata da questa difesa”.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Riccardo Radice, già amministratore della Sessa International s.r.l. dal 8.11.2015 al 7.11.2018, ha convenuto in giudizio la società al fine di ottenere il pagamento dei compensi di amministratore asseritamente maturati nell'arco temporale predetto e il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale in tesi subiti per effetto della revoca dalla carica di amministratore deliberata dalla società in asserita mancanza di giusta causa e senza preavviso.

Si è costituita in giudizio Sessa International s.p.a. negando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie e chiedendone, in via principale, il rigetto.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione, sul rilievo della potenziale idoneità dell'accertamento circa la natura onerosa o gratuita dell'incarico svolto dall'attore in seno alla convenuta ad assorbire gli ulteriori profili controversi.

2.- Sessa International s.p.a. è stata costituita in data 9.4.2015 al fine di produrre e vendere imbarcazioni motorizzate e non motorizzate, nonché prodotti e accessori per la nautica; è partecipata in forma totalitaria da Oblue International Co., Ltd, società riferibile a Weihong (Brian) Zhuang (cfr. visura camerale *sub* doc. 2 di parte attrice).

Con delibera assembleare dell'8.11.2015, la società ha deciso di affidare la propria amministrazione ad un consiglio di amministrazione, nominando a tempo indeterminato Weihong Zhuang, in qualità di presidente, e Riccardo Radice, in qualità di consigliere, e dando atto a verbale della già dichiarata volontà di questi ultimi di accettare l'incarico (cfr. verbale di assemblea sottoscritto da Zhuang e Radice nelle rispettive qualità di presidente e segretario *sub* doc. 1 di parte attrice).

Il consiglio di amministrazione, riunitosi in pari data, ha esplicitato poteri e deleghe conferiti ai suoi membri, attribuendo, in particolare, "al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Zhuang Weihong, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, senza limitazione alcuna" e nominando "sino al 30.6.2016" il signor Radice "sales and marketing manager" con attribuzione di poteri relativamente alla stipula di "contratti di vendita e fornitura (...) ai passaggi di proprietà delle imbarcazioni", alla sottoscrizione di "documentazione relativa alla conformità e all'omologazione dei natanti", oltre al "potere di stare in giudizio in nome e per conto dell'impresa" (cfr. doc. 5 di parte convenuta). Tali attribuzioni, confermate in seno al consiglio di amministrazione del 29.6.2016 (cfr. doc. 6 di parte convenuta), sono state parzialmente modificate dal successivo c.d.a.



del 3.7.2017<sup>1</sup>. In data 7.11.2018, l'assemblea della società, convocata dal signor Zhuang, ha quindi revocato l'attore dall'incarico gestorio adducendo la sussistenza di una giusta causa di revoca e nominando amministratore unico lo stesso Zhuang (cfr. doc. 7 di parte attrice e 22 di parte convenuta).

3.- In tal modo esposti i fatti, **l'attore chiede, in primo luogo, il riconoscimento dei compensi in tesi maturati per l'intera durata dell'incarico svolto a favore della società,** quantificati in complessivi € 580.000,00, lamentando, **in secondo luogo, l'assenza di una giusta causa di revoca, con conseguente domanda di risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subiti a seguito della prematura interruzione del rapporto,** per la complessiva somma di € 300.000,00 (di cui € 150.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 150.000,00 a titolo di danno non patrimoniale); ad integrazione di tali domande, in sede di prima memoria *ex art. 183, sesto comma, c.p.c.*, le medesime somme sono richieste in via subordinata "a titolo di indennizzo *ex art. 2041 c.c.*".

3.1.- Il diritto al compenso è dall'attore invocato in virtù dell'affermata natura tipicamente onerosa dell'incarico di amministratore in società di capitali, per escludere la quale sarebbe necessaria *i*) una esplicita previsione di gratuità (contenuta nello statuto o nella delibera di nomina) ovvero *ii*) una rinuncia espressa o tacita al compenso altrimenti dovuto; in mancanza di tali presupposti, quandanche l'assemblea non avesse provveduto all'attribuzione di un compenso, l'amministratore ne avrebbe comunque diritto, eventualmente ricorrendo al tribunale per la relativa determinazione.

3.2.- La tesi è avversata dalla convenuta che, negando l'applicabilità alle s.r.l. della disciplina riformata dell'art. 2389 c.c. e al rapporto amministratore-società delle regole sul mandato, ha sostenuto che l'onerosità dell'incarico non costituisce requisito indispensabile dell'attività prestata in veste di amministratore di s.r.l. e concluso per la gratuità del rapporto intercorso tra Sessa International e Riccardo Radice, sul rilievo che lo statuto sociale prevederebbe come meramente eventuale l'attribuzione di compensi in favore degli amministratori e che nessuna determinazione del compenso risulterebbe effettuata all'atto di nomina. In conseguenza di quanto sopra, l'attore non potrebbe vantare nei confronti della società nemmeno un danno patrimoniale derivante dalla revoca asseritamente priva di giusta causa, non spettandogli comunque alcun compenso.

3.3.- È principio consolidato che l'amministratore di una società di capitali, con l'accettazione della carica, acquisisce, di regola, il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli.

---

<sup>1</sup> Che ha, in particolare, previsto, quanto alle compravendite, che il signor Radice avrebbe avuto di lì in avanti "autonomia di firma" unicamente per prodotti fabbricati dalla convenuta aventi prezzo inferiore ad 1 milione di euro (cfr. doc. 7 di parte convenuta).



Tale diritto è, nelle s.p.a., espressamente sancito dagli artt. 2389 c.c. e 2364, n. 3), mentre per quanto concerne le s.r.l., nonostante l'assenza di analoghe disposizioni espresse, esso viene pacificamente ricavato dall'applicazione analogica degli artt. 1709 e 2389 c.c.

La Suprema Corte ha, al riguardo, anche recentemente ricordato che, “secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr. la norma dell'art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell'art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni). Non v'è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l'amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico” (Cass. n. 24139/2018, conf. Cass. n. 3657/2020).

Anche laddove difetti una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti od ometta di stabilire il compenso spettante all'amministratore ovvero lo determini in misura inadeguata, dunque, quest'ultimo è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, eventualmente in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte (Cass. n. 23004/2014).

Trattandosi, nondimeno, di diritto disponibile - giacché al rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra la società e il suo amministratore non si applica né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c. - deve ritenersi legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni (Cass. n. 285/2019; Cass. n. 15382/2017).

Sulla scorta di tali premesse, va nella specie osservato che lo statuto della Sessa International s.r.l., all'art. 11.3, contiene una chiara ed esplicita disciplina in materia di compenso degli amministratori, prevedendo come meramente “eventuale” la remunerazione dell'organo gestorio e subordinando espressamente l'attribuzione del compenso alla determinazione dei soci compiuta “all'atto della nomina”<sup>2</sup>.

Ora, è pacifico e documentale che in sede di nomina del c.d.a., l'assemblea non abbia determinato e deliberato alcun compenso in favore degli amministratori; ciononostante, è incontestato che l'attore abbia accettato l'incarico omettendo di opporre qualsivoglia riserva e svolgendo l'attività di amministratore per i successivi tre anni senza nulla pretendere a titolo di compenso dalla società se non

---

<sup>2</sup> La norma statutaria così recita: “ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un *eventuale* compenso *determinato dai soci all'atto della nomina*. Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionatamente agli utili di esercizio) e può essere prevista un'indennità di fine mandato”.



al momento della sua revoca<sup>3</sup>. Sintomatico, al riguardo, è che nel redigere i progetti di bilancio sottoposti annualmente all'assemblea per la relativa approvazione, l'attore non abbia mai inserito, neppure come potenziale passività, la posta relativa all'invocato compenso<sup>4</sup>.

L'inequivoco tenore della disposizione statutaria, la mancata determinazione del compenso all'atto di nomina e l'accettazione senza riserva dell'incarico da parte dell'attore impediscono di riconoscere in concreto la natura onerosa dell'attività dallo stesso prestata in favore della società: tale attività deve ritenersi gratuita per determinazione delle parti coerente con la facoltà statutariamente prevista.

Al signor Radice non spetta, dunque, alcun compenso per l'incarico ricoperto all'interno della convenuta.

4.- Altresì infondata è l'ulteriore pretesa avanzata dall'attore di vedersi remunerata l'attività asseritamente prestata in favore della società ancor prima della sua costituzione, genericamente indicata in citazione come "attività di *due diligence* e di definizione dell'azienda, nonché di gestione di tutti i rapporti con i soggetti coinvolti nel trasferimento dell'azienda di Sessa Marine S.p.A. a Sessa International" e non meglio specificata nei successivi atti difensivi.

In disparte la problematica della possibilità o meno (e a quali condizioni) di configurare una responsabilità (anche) a carico della società per operazioni compiute "in nome della società" anteriormente alla sua venuta in esistenza (cfr. art. 2331, terzo comma, c.c. come richiamato per le s.r.l. dall'art. 2463, terzo comma, c.c.) e fermo restando che, nella specie, non risulta che Sessa International abbia approvato e/o riconosciuto di aver beneficiato di simili operazioni da parte del Radice, risulta sul punto assorbente la mancata dimostrazione da parte dell'attore delle prestazioni in tesi fornite, peraltro nemmeno specificate nel loro contenuto, essendo a tal fine del tutto inidonee le scarse produzioni documentali offerte<sup>5</sup> e concernendo i capitoli di prova dedotti unicamente fatti successivi alla costituzione della società<sup>6</sup>.

5.- La domanda volta ad ottenere il pagamento del compenso per l'attività prestata dall'attore in qualità di amministratore va, pertanto, respinta in ragione dell'accertata gratuità del rapporto, mentre la

<sup>3</sup> Delle ipotetiche precedenti richieste, genericamente allegate dall'attore, non vi è alcuna traccia documentale od offerta di prova (cfr. atto di citazione, pag. 6: "trascorsi quasi tre anni senza percepire alcun compenso, nonostante le ripetute richieste in via informale, da ultimo nel luglio 2018, nell'ottobre 2018 il sig. Radice ha manifestato formalmente alla Società la legittima richiesta di versi corrisposti gli emolumenti a lui spettanti").

<sup>4</sup> Invero, nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2016, alla voce "compensi amministratori", si legge: "non sono stati corrisposti emolumenti" (cfr. pag. 20, doc. 12 di parte attrice), mentre nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2017 è chiaramente illustrato che "non sono stati deliberati compensi all'organo di amministrazione" (cfr. pag. 24, doc. 13 di parte attrice).

<sup>5</sup> Cfr. doc. 36 di parte attrice: si tratta di quattro scambi di corrispondenza in cui risulta coinvolto anche il Radice, dai quali non si evince, tuttavia, in alcun modo l'attività che in concreto l'attore avrebbe svolto, facendosi unicamente riferimento a "bozze" di accordi predisposte da consulenti esterni.

<sup>6</sup> Cfr. capitoli 1-13 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice.



domanda tesa a conseguire la remunerazione dell'attività di *due diligence* va rigettata per carenza di prova.

Ciò posto, deve osservarsi che l'attore, nella propria prima memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., ha formulato, in subordine alla domanda principale di condanna al pagamento dell'importo di € 530.000,00 a titolo di compensi non percepiti e di € 50.000,00 a titolo di compenso per l'attività prestata in favore della società prima della sua costituzione, una nuova domanda con la quale ha domandato i medesimi importi quale indennizzo *ex art.* 2041 c.c.

La domanda non può trovare accoglimento.

Quanto all'attività prestata in qualità di amministratore, l'attore ha proposto azione tipica contrattuale, facendo valere il proprio incarico di amministratore - rapporto valido ed efficace - e pretendendo, in forza di tale titolo, compensi per l'attività svolta in favore della società.

Ora, l'accertata gratuità del rapporto vale in radice ad escludere l'ingiustizia dell'arricchimento, con conseguente inconfigurabilità dell'ipotesi legale di indebita locupletazione invocata dall'attore.

Con riferimento all'azione relativa al compenso per l'attività di *due diligence*, la domanda *ex art.* 2041 c.c. risulta inammissibile per mancanza del requisito di residualità sancito dall'*art.* 2042 c.c.

L'azione generale di arricchimento ingiustificato ha, infatti, natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo qualora manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, non già quando, in base al titolo speso, la domanda sia risultata infondata<sup>7</sup>.

Ove proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, la domanda *ex art.* 2041 c.c. può essere valutata soltanto qualora la prima sia rigettata per difetto "*ab origine*" del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, carente di prove sufficienti all'accoglimento (Cass. n. 11682/2018; Cass. n. 2350/2017; Cass. n. 6295/2013; Cass. n. 17647/2007<sup>8</sup>).

**Nel caso in esame, il rigetto della domanda principale è, come visto, dovuto alla mancata dimostrazione delle prestazioni rese, sicché difetta la residualità tipica dell'azione di arricchimento, che non può essere elusa dalla mera gradazione delle domande.**

<sup>7</sup> Si veda, tra le tante, Cass. n. 29988/2018, secondo cui: "L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito".

<sup>8</sup> Secondo cui "l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza "ab origine" dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui il contratto dedotto in giudizio, validamente stipulato tra le parti, si sia rivelato improduttivo di effetti a causa del mancato avveramento della condizione ad esso apposta con il conseguente rigetto nel merito della domanda di adempimento proposta sulla base dell'asserito fittizio avveramento della condizione".



6.- Dall'accertata natura gratuita dell'incarico ricoperto dal Radice non può che discendere l'insussistenza del danno patrimoniale lamentato dall'attore quale conseguenza della dedotta illegittimità della revoca. È evidente che, anche laddove effettivamente carente di giusta causa, la deliberazione con cui la società ha revocato senza preavviso l'incarico all'attore non può aver prodotto nei suoi confronti il danno commisurato al "compenso che l'amministratore avrebbe avuto diritto a percepire in assenza della revoca (...) per il periodo di congruo preavviso", ossia per il "tempo necessario al reperimento di un incarico equivalente nel settore di attività prescelto", stimato dall'attore in "quantomeno un anno" (cfr. atto di citazione, pagg. 14 e 18).

Avendo, difatti, il Radice assunto un incarico gratuito, nulla sarebbe allo stesso spettato anche per il periodo in cui egli avrebbe conservato l'ufficio se non fosse intervenuta la revoca.

7.- Deve, invece, riconoscersi all'attore, seppur nei limiti di seguito precisati, il risarcimento di un danno non patrimoniale derivante dalle peculiari modalità in cui la revoca è avvenuta, tali da arrecare in sé, e a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni di giusta causa, pregiudizio all'immagine personale e professionale dello stesso attore.

Come chiarito dalla Suprema Corte, "la revoca anticipata senza giusta causa dell'amministratore dalla carica, mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi (ma anche ciò va delimitato, dovendosi pur sempre applicare le regole di cui agli art. 1223-1227 cod. civ.), non necessariamente produce altro tipo di danno, neppure alla reputazione" salvo che di tale danno non si offra "puntuale allegazione e prova" (Cass. n. 23557/2008).

Alla responsabilità contrattuale *ex art. 2383 c.c.* per la lesione del diritto alla prosecuzione della carica gestoria sino alla naturale scadenza, derivante dal fatto stesso del recesso senza giusta causa dal rapporto di amministrazione, può, secondo la S.C., affiancarsi una responsabilità della società - sempre di natura contrattuale, per la violazione delle regole di buona fede e correttezza, oppure una responsabilità extracontrattuale eventualmente in concorso con terzi - per i danni ulteriori, quando: a) i fatti enunciati nella deliberazione integrino specifica violazione delle regole di buona fede e correttezza, ad esempio siano fatti rivelatisi diffamatori; oppure, in via concorrente, b) le concomitanti e concrete modalità della cessazione del rapporto, esterne alla deliberazione, si palesino *contra ius*. In tali casi, anche il pregiudizio ai diritti della persona (onore, reputazione, identità personale, con le eventuali ricadute patrimoniali) **diviene risarcibile** (in tal senso, cfr. Cass. n. 2037/2018).

Occorre, dunque, un *quid pluris* rispetto alla mera mancanza di giusta causa, la quale non comporta - di per sé e automaticamente - la risarcibilità del danno alla reputazione o prestigio professionale dell'amministratore revocato: solo in presenza di condotte diverse e ulteriori rispetto all'interruzione in sé del rapporto, come allorché le stesse ragioni esternate dalla revoca, in luogo che semplicemente



insussistenti o inidonee a fondare il potere di recesso, oppure le concrete modalità della cessazione del rapporto, connotate da colpa o dolo, siano tali da ledere il predetto diritto della persona distinto dal diritto dell'amministratore alla prosecuzione della carica sino alla sua naturale scadenza, il danno non patrimoniale può essere risarcito (*ibidem*).

Nel caso in esame, i soli fatti enunciati nella delibera (omessa convocazione dell'assemblea, lesione degli interessi della società nella gestione dei *dealer*, vendita non autorizzata dal c.d.a. dell'imbarcazione C68, mancata produzione di giustificativi di spese per utilizzo di denaro della società) non appaiono di per sé lesive della dignità e dell'immagine dell'attore e non risultano, come tali, diffuse al pubblico a discredito della reputazione dello stesso.

Parimenti priva di carattere diffamatorio risulta la comunicazione con la quale il presidente di Sessa International risulta aver reso nota a dipendenti, agenti e partner della società la fuoriuscita del Radice dal "management" aziendale, senza esplicitare l'avvenuta revoca dell'amministratore per giusta causa e riferendo unicamente ragioni di "strategia" e "sviluppo" del "*business*" della società (cfr. doc. 8 di parte attrice).

Per contro, deve reputarsi lesiva dei diritti personali dell'attore la email inviata dal presidente di Sessa International al signor Daniel Hahn in data 12.12.2018 (cfr. doc. 9 e 44 di parte attrice), ove la notizia concernente la revoca del Radice viene comunicata al distributore unitamente a fatti - nemmeno coincidenti con le ragioni di revoca - di per sé diffamatori - la cui veridicità la convenuta non ha neppure offerto di provare -, quali ipotetiche falsità riferite dal Radice ai venditori, l'utilizzo da parte dell'ex amministratore di fondi della società per l'acquisto di beni in favore della fidanzata e il danneggiamento di un'auto dallo stesso condotta senza patente.

In questo caso i fatti addebitati e le forme utilizzate appaiono del tutto estranei e comunque non proporzionati all'interesse sociale di diffondere agli interessati la notizia concernente la revoca dell'organo amministrativo e tali da determinare un discredito reputazionale ingiustificato in danno dell'attore, il quale, pacificamente, operava nel settore nautico da molti anni e, per la natura delle attività svolte (tra cui, comunicazione, marketing e vendite), risultava esposto in prima persona nelle relazioni con gli operatori del settore e con il mercato, essendosi costruito nel tempo una reputazione di affidabilità e di professionalità, come peraltro emerge dalle produzioni in atti (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice).

Il rango costituzionale del diritto violato non richiede, per la sua risarcibilità *ex art.* 2059 c.c., la sussistenza degli elementi tipici della fattispecie penale di diffamazione, in particolare, del requisito della comunicazione a una pluralità di persone di cui all'art. 595 c.p. (cfr. Cass. n. 15742/2018).



Né consente di escludere la lesione all'immagine patita dall'attore in conseguenza della citata comunicazione la sola circostanza che quest'ultimo abbia, successivamente all'episodio *de quo*, potuto comunque - per capacità proprie e/o congiunture favorevoli - "sponsorizzare il proprio nuovo marchio di lusso", mostrando sul proprio profilo *Instagram* "le barche prodotte dalla sua azienda in acqua" (cfr. seconda memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta, pag. 22 e doc. 27 ad essa allegato), non dimostrando tale circostanza il carattere inoffensivo della precedente comunicazione.

Non appare, infine, decisivo il rilievo della convenuta secondo cui le riferite condotte sarebbero state "già note" al destinatario della comunicazione, per il fatto che una delle frasi della email si apre con la locuzione inglese "As you know": invero, da tale espressione non possono trarsi evidenze in ordine alla pregressa conoscenza in capo al destinatario dei fatti narrati; la circostanza, peraltro, che, come documentato in atti (cfr. doc. 44 di parte attrice), il signor Hahn abbia inoltrato l'email ricevuta al Radice pare deporre in senso contrario.

Trattandosi, in ogni caso, di un singolo episodio e non avendo l'attore, in presenza della contestazione avversaria, fornito la prova dell'ulteriore diffusione della comunicazione in oggetto, si stima congruo riconoscere al Radice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 5.000,00 in moneta attuale, già comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi.

8.- Per quanto formulata quale "domanda riconvenzionale", la richiesta della convenuta di veder accertata, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione *ex art.* 1460 c.c. e dunque del rigetto dell'avversaria domanda di pagamento dei compensi, la responsabilità dell'attore *ex art.* 2476 c.c. non ha autonomo rilievo e non merita di essere in concreto esaminata, restando assorbita dal rigetto della opposta pretesa attorea.

9.- La reciproca soccombenza abilita a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

**p.q.m.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda di parte attrice, condanna Sessa International s.r.l. al pagamento in favore di Riccardo Radice dell'importo di € 5.000,00 in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al pagamento effettivo; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Brescia, 21 febbraio 2022

Il giudice relatore

Il presidente



dott. Angelica Castellani

dott. Raffaele Del Porto

